



All. A

Area Sport

Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi

SCRITTURA PRIVATA REP. N.

per la concessione in uso, a titolo oneroso, all'AIA - Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Napoli, di alcuni locali di proprietà del Comune di Napoli, ubicati all'interno dell'impianto sportivo denominato "Stadio Diego Armando Maradona" (già Stadio San Paolo), sito in Napoli alla via Tansillo, per l'attività di supporto alla pratica sportiva.

TRA

il COMUNE DI NAPOLI, rappresentato dal dirigente p.t. del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, dott.ssa Gerarda Vaccaro, [REDACTED] che interviene in questo atto, in esecuzione dell'art. 107, commi 2 e 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo

E

l'AIA - Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Napoli – C.F. 95209710631, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore* sig. Maresca Fabio, [REDACTED]

Premesso che

- ai fini della concessione in uso dei locali, facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, ubicati all'interno dell'impianto sportivo denominato "Stadio D.A. Maradona" (già San Paolo), sito in Napoli alla via Tansillo, da utilizzarsi per fini relativi al supporto all'attività sportiva, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si è provveduto, con disposizione dirigenziale n. 12 del 05.03.2023, acquisita al Protocollo Generale con il n. DISP/2023/0002611 del 06.04.2023, all'approvazione di un nuovo avviso pubblico di selezione per l'assegnazione in concessione d'uso dei locali in oggetto, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli in data 06.04.2023;
- scaduto il termine per la presentazione delle istanze alle ore 12:00 del giorno 20.04.2023, con verbale del 04.05.2023, il RUP, nel prendere atto dell'unica richiesta pervenuta dall'Associazione Italiana Arbitri-Sezione di Napoli, verificandone la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa allegata ha proceduto all'ammissione della stessa alla fase successiva della procedura di assegnazione;
- con disposizione dirigenziale n. 17 del 18.05.2023 è stata nominata la commissione giudicatrice, ai sensi del disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara, adeguato al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 745 del 1 dicembre 2016.
- con verbale del 19.05.2023 la commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione dell'unica istanza pervenuta con l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri previsti dal citato avviso, e a conclusione dei lavori all'approvazione della proposta di assegnazione all'A.I.A. - Associazione Italiana Arbitri-Sezione di Napoli.

Preso atto che

- l'AIA - Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Napoli ha allegato all'istanza di partecipazione l'autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per l'insussistenza di motivi ostativi alla stipula di contratti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la richiesta di informazioni prefettizie in capo al concessionario, mediante accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia, generata con il protocollo PR_NAUTG_Ingresso_0175078_20230529, allo stato è "in istruttoria".

Dato atto che è in corso di verifica la predetta dichiarazione resa dal concessionario e il presente contratto viene sottoscritto sotto condizione risolutiva, pertanto, il concedente potrà recedere dal presente atto, fatto salvo il pagamento del rateo del canone concessorio già eseguito.

Tanto premesso ed in esecuzione di quanto stabilito con determinazione dirigenziale n..... del.....del dirigente del Servizio Gestione Grandi Impianti, con la quale determina l'assegnazione in concessione in uso, a titolo oneroso, all'AIA - Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Napoli, di alcuni locali di proprietà del Comune di Napoli, ubicati all'interno dell'impianto sportivo denominato "Stadio Diego Armando Maradona" (già *Stadio San Paolo*), sito in Napoli alla via Tansillo, per attività di supporto alla pratica sportiva e l'approvazione dello schema del presente contratto.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

Il Comune di Napoli, in qualità di proprietario dell'impianto sportivo denominato "Stadio Diego Armando Maradona" (già *Stadio San Paolo*), concede in uso alcuni locali, facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale, posti al I° piano – settore tribuna all'interno dell'impianto stesso, sito in Napoli alla via Tansillo, all'A.I.A. Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Napoli – C.F. 95209710631, qui rappresentata dal Presidente sig. Maresca Fabio.

ART. 2 – Durata

La concessione in uso dei locali in parola avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, eventualmente rinnovabile, solo in presenza di accordo tra le parti, per ulteriori anni 1 (uno).

ART. 3 – Canone concessorio

Il corrispettivo annuo, quale canone concessorio, da corrisponderci al Comune in due soluzioni semestrali anticipate, è determinato in € 11.280,00 oltre IVA (€ 13.761,60 IVA inclusa), importo soggetto ad adeguamento ISTAT nella misura annua del 100%. Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico sul conto corrente postale IBAN IT 61 P076 0103 4000 0002 2755 805, intestato a Comune di Napoli – Impianti Sportivi.

ART. 4 - Stato dei luoghi e finalità di utilizzo dei locali

Per i predetti locali non si procede ad una consegna ufficiale con verbale di constatazione dello stato dei luoghi di fatto e di diritto in cui si trovano, in quanto gli stessi sono già occupati dall'AIA per la proroga concessa di anni 1 (uno), per il contratto rep. n. 3428 del 08.04.2021, con disposizione n. 6 del 28.03.2022.

Restano a carico del concessionario la richiesta di eventuali autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso, senza che la sottoscrizione del presente atto costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune di Napoli e di altri enti pubblici.

ART. 5 – Obblighi a carico del concedente

Il concedente assume l'obbligo di mettere a disposizione del concessionario esclusivamente i locali individuati nel presente atto per il periodo come determinato dal precedente art. 2.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 il concedente tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 6 – Obblighi ed oneri a carico del concessionario

È fatto assoluto divieto al concessionario di mutare la destinazione d'uso dei locali oggetto del presente contratto, nonché di sublocare gli stessi.

Sono a carico del concessionario:

- 1) gli oneri di pulizia;
- 2) gli oneri manutentivi ordinari, gli stessi dovranno essere realizzati dal concessionario, a proprie cure e spese senza nulla pretendere dall'Amministrazione comunale, previa autorizzazione scritta del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi e Servizio Tecnico Impianti Sportivi, ognuno per le rispettive competenze;
- 3) gli interventi di riparazione, sistemazione e conservazione di impianti e interventi di adeguamento tecnico e/o igienico-sanitario che si rendessero necessari ai fini e nei limiti dell'uso consentito potranno essere realizzati dall'aggiudicatario, a proprie cure e spese, senza nulla pretendere dall'Amministrazione, previa autorizzazione scritta del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi e il Servizio Tecnico Impianti Sportivi, ognuno per le proprie competenze;
- 4) pagamento delle utenze, in base ai consumi rilevati dai sottocontatori in dotazione ai locali, per l'intera durata del presente rapporto giuridico;
- 5) l'obbligo di restituire, alla scadenza della concessione in uso, senza alcuna ulteriore comunicazione, i locali oggetto del presente atto, nella loro integrità e liberi da persone e cose.

Il concessionario è tenuto ad osservare i regolamenti e le prescrizioni di P.S.

Il concessionario, nei limiti e nell'ambito dell'utilizzo degli spazi concessi, sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a cose o persone, manlevando, con la sottoscrizione del presente atto, il concedente da qualsiasi eventuali pretese di terzi al riguardo.

Il concessionario è tenuto alla custodia, per possesso, dei beni concessi, nonché dei beni mobili di propria proprietà e di terzi, depositati in conseguenza dell'attività svolta negli spazi oggetto del presente contratto manlevando, con la sottoscrizione del presente atto, il concedente da qualsiasi eventuali pretese di terzi per danni arrecati agli stessi.

Al concessionario non sarà consentito l'accesso ai locali in parola durante tutte le manifestazioni, sportive e non, con presenza di pubblico pagante organizzate presso lo "Stadio Diego Armando Maradona" (già *Stadio San Paolo*).

Il concessionario assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10 e ss.mm.ii.

ART. 7 – Spese contrattuali

Tutte le spese e le imposte relative alla stipula e alla registrazione del presente atto sono a carico del concessionario.

ART. 8 - Clausole di risoluzione unilaterale del contratto

Qualora lo richiedano ragioni di forza maggiore, di sicurezza o di pubblica utilità, ovvero di mutamento della situazione di fatto nei confronti del concessionario al verificarsi di episodi e/o comportamenti incompatibili con le finalità del presente contratto, il concedente potrà revocare la presente concessione in uso in qualsiasi momento, senza che il concessionario possa richiedere alcuna indennità o vantare diritti di sorta salvo il rimborso del rateo di canone anticipatamente pagato.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal contratto con l'obbligo di preavviso di mesi 6 (sei). Il concedente entrerà in possesso di tutte le eventuali opere realizzate, fatto salvo il diritto a favore dell'Amministrazione comunale all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

Qualunque violazione di tutto quanto disposto nel presente contratto costituirà causa di risoluzione del regolando rapporto concessorio, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere, a qualunque titolo, dal Comune di Napoli.

ART. 9 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, saranno applicate le norme del Codice civile.

ART. 10 – Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il concedente ed il concessionario, che non siano risolte in via amministrativa, sono devolute alla giustizia ordinaria e in via esclusiva al Foro di Napoli.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Comune di Napoli
Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi
dott.ssa Gerarda Vaccaro

Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Napoli
Il Presidente
dott. Maresca Fabio

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).